

COMUNE DI BOVEZZO
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

LEGENDA: *in grassetto corsivo le nuove parti inserite*

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 31/03/2021

Modificato ed integrato (disciplina de hors) con deliberazione C.C. n. 21 del 15/06/2022

**Modificato ed integrato (servizi tecnologici per raccolta rifiuti) con deliberazione C.C. n. 63.
del 27/11/2025**

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEL CANONE UNICO	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Classificazione del Comune.....	4
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Presupposto del Canone Unico	5
Art. 5 - Soggetti passivi.....	5
Art. 6 - Soggetto attivo - Affidamento	5
Art. 7 - Funzionario Responsabile.....	6
TITOLO II - CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	6
Art. 8 - Presupposto del canone.....	6
Art. 9 - Tariffe e determinazione del canone.....	6
Art. 10 - Modalità di applicazione del canone.....	6
Art. 11 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili	7
Art. 12 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti vari	8
Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli.....	9
Art. 14 - Tariffa Pubblicità	9
Art. 15 - Riduzioni del canone.....	9
Art. 16 - Esenzioni dal canone.....	9
Art. 17 - Istanze per rilascio autorizzazioni pubblicitarie.....	10
Art. 18 - Rilascio Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria	11
Art. 19 - Obblighi del concessionario.....	12
Art. 20 - Revoca - Disdetta - Modifica	12
Art. 21 - Titolarità.....	13
Art. 22 - Subentro	14
Art. 23 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	14
Art. 24 - Altre cause di decadenza.....	14
Art. 25 - Rinnovo della concessione.....	15
Art. 26 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	15
Art. 27 - Rimozione della pubblicità	15
Art. 28 - Rimborsi e compensazione	15
TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	16
Art. 29 - Gestione del servizio.....	16
Art. 30 - Ripartizione degli impianti	16
Art. 31 - Impianti privati per affissioni dirette	16
Art. 32 - Modalità per il servizio affissioni	16
Art. 33 - Determinazione del canone del servizio affissioni.....	17
Art. 34 - Tariffe	17
Art. 35 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni	17
Art. 36 - Esenzione del canone per le pubbliche affissioni	18
TITOLO IV - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	18

Art. 37 - Disposizioni generali	18
Art. 38 - Tipologia di occupazioni.....	18
Art. 39 - Competenze degli uffici.....	18
Art. 40 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico	19
Art. 41 - Suddivisione delle occupazioni.....	20
Art. 42 - Occupazioni abusive e loro rimozione.....	20
Art. 43 - Occupazioni occasionali	21
Art. 44 - Occupazioni d'urgenza	21
Art. 45 - Titolarità della concessione ed obblighi del concessionario	22
Art. 46 - Durata dell'occupazione	22
Art. 47 - Procedimento per il rilascio dell'occupazione	22
Art. 48 - Mestieri girovaghi e artisti di strada	24
Art. 49 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali	24
Art. 50 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico	24
Art. 51 - Occupazione con ponti e scale.....	24
Art. 52 - Occupazioni con tende e tendoni	24
Art. 53 - Decadenza della concessione.....	25
Art. 54 - Revoca - Modifica - Sospensione temporanea delle autorizzazioni e delle concessioni	25
Art. 55 - Rinnovo della concessione.....	25
Art. 56 - Rinuncia all'occupazione.....	25
Art. 57 - Subentro	26
Art. 58 - Suddivisione del territorio in categorie.....	26
Art. 59 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone	26
Art. 60 - Applicazione del canone	26
Art. 61 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	27
Art. 62 - Occupazioni accessi a raso e passi carrabili.....	27
Art. 63 - Impianti di distribuzione di carburante	28
Art. 64 - Esenzioni.....	28
Art. 65 - Occupazioni temporanee - Criteri di riferimento e riduzioni.....	29
Art. 66 - Riduzione del canone temporaneo	29
Art. 67 - Riduzione del canone permanente	30
Art. 68 - Versamento del canone	30
TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	30
Art. 69 - Oggetto.....	30
Art. 70 - Presupposto.....	31
Art. 71 - Soggetto passivo	31
Art. 72 - Criteri di determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni	31
Art. 73 - Modalità e termini per il pagamento del canone	31
Art. 74 - Occupazioni abusive	32
Art. 75- Subentro, cessazioni, rimborsi	32
TITOLO VI - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	33

Art. 76 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	33
Art. 77 - Attività di accertamento.....	33
Art. 78 - Sanzioni	33
Art. 79 - Autotutela.....	34
Art. 80 - Riscossione coattiva.....	34
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	34
Art. 81 - Norme transitorie	34
Art. 82 - Norme finali.....	35
Art. 83 - Entrata in vigore.....	35

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEL CANONE UNICO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Nuovo Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 (canone non ricognitorio), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. E' disciplinato inoltre anche il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2020 pari a n. 7429 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati; per le esposizioni pubblicitarie inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, piazze, corsi, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) **concessione o autorizzazione**: l'atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) **tariffa**: la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera c).

Art. 4 - Presupposto del Canone Unico

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Secondo quanto previsto dal comma 823 dell'art.1 della Legge 160/2019, il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile, fatto salvo il diritto di regresso.

4. Nel caso di occupazioni od esposizioni pubblicitarie relative al condominio, ai sensi dell'art. 1180 del Codice civile, compete all'amministratore del condominio medesimo il versamento del canone. Eventuali richieste di pagamento, ai sensi dell'art. 1131 c.c. sono indirizzate all'amministratore del condominio.

Art. 6 - Soggetto attivo - Affidamento

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bovezzo.

2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse. L'affidamento, di cui al periodo precedente, può essere effettuato anche in modo disgiunto per la gestione del canone per le occupazioni di suolo pubblico, esposizioni pubblicitarie, diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 7 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

TITOLO II - CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 8 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 - Tariffe e determinazione del canone

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, abbia durata inferiore a 365 giorni;
- b) annuale: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, a seguito di rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, abbia durata pari o superiore a 365 giorni.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe sono determinate in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

4. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

5. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 10 - Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Art. 11 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- a) mezzi destinati alla pubblicità esterna;
- b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.

2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:

- a) **INSEGNE DI ESERCIZIO**: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa sia per luce propria che per luce indiretta o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'art. 49, comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
- b) **PREINSEGNE**: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del

- D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
- c) **CARTELLI PUBBLICITARI:** si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
 - d) **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI:** si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
 - e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
 - f) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Riguarda la pubblicità visiva per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di mezzi di trasporto pubblico e privato, battelli, barche e simili.
 - g) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta o non luminoso.
 - h) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO:** La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
 - i) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta o non luminoso.

Art. 12 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti vari

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
2. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
3. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 55 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).

Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Nuovo Codice della strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 14 - Tariffa Pubblicità

1. Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.. si applica la tariffa di cui all'articolo 9. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta dei mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto nella misura determinata per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente si applica:
 - a) per superficie compresa fra 5,5 mq. e 8,5 mq., la tariffa è maggiorata del 50%;
 - b) per superficie superiore a 8,5 mq., la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera senza alcuna maggiorazione.
4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari al 50% quella prevista dal comma 1.
5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.
6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard.

Art. 15 - Riduzioni del canone

1. Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, si applica la riduzione del canone del 50%. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - b) per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati, si applica la riduzione del canone del 50%;

Art. 16 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle

- insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Art. 17 - Istanze per rilascio autorizzazioni pubblicitarie

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, e al gestore del canone per i relativi adempimenti.
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate anche le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al soggetto

che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
- d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
- e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dai regolamenti comunali vigenti.

7. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata:
 - a) documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - b) progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - c) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - d) per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR n. 445/2000.

9. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui ai commi precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

11. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 18 - Rilascio Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di

esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio. La presentazione dell'istanza avviene tramite lo Sportello Telematico delle Attività Produttive dell'ente.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, tramite il soggetto gestore del canone, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Art. 19 - Obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'esposizione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

4. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 20 - Revoca - Disdetta - Modifica

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù

di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le esposizioni temporanee già iniziate può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata esposizione; per le esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
7. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
8. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
9. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
10. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
11. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 21 - Titolarietà

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 22 - Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 17 comma 7 e gli estremi della autorizzazione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati partita IVA e codice fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 23 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti avvisandolo che, in difetto di pagamento, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 24 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) venir meno delle condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - d) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - e) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.
2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente

provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Art. 25 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Art. 26 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 27 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 28 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza,

entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29 - Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. n. 507/1993.

3. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

4. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Art. 30 - Ripartizione degli impianti

1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- per le affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica il 40%;
- per le affissioni di natura commerciale il 60%.

Art. 31 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 32 - Modalità per il servizio affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non sia rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa

di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente entro 5 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

6. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 5 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

7. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

9. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 33 - Determinazione del canone del servizio affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. La tariffa giornaliera applicabile all'affissione di manifesti è stabilita dalla Giunta Comunale.

3. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensioni finì a cm. 70 x 100, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 34 - Tariffe

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%. Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili e si applicano sulla tariffa base.

2. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

Art. 35 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 36 - Esenzione del canone per le pubbliche affissioni

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO IV - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 37 - Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 38 - Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, 24 ore su 24 ore, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 39 - Competenze degli uffici

1. Le competenze degli uffici comunali sono suddivise come segue:

- a) Ufficio Tecnico ~~manutenzioni e patrimonio~~ **lavori pubblici-ecologia**, rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative alle seguenti occupazioni:

- occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - **occupazioni per Servizi tecnologici correlati alla raccolta dei rifiuti Porta a porta integrale**
- b) Ufficio Tecnico edilizia privata, rilascio concessioni e autorizzazioni relative alle seguenti occupazioni:
- occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - ponteggi, steccati e simili;
- c) Ufficio Commercio, rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative alle seguenti occupazioni:
- mercato settimanale, fiere;
 - chioschi ed edicole.
 - cartelli pubblicitari e simili.
 - aree per spettacoli viaggianti;
 - occupazioni di esercizi pubblici, operatori commerciali in sede fissa;
 - banchi di vendita all'aperto;
 -
- d) Ufficio Polizia Locale, rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative alle seguenti occupazioni:
- occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose, ecc.;
 - tende, tendoni;
 - le altre occupazioni temporanee non previste ai punti a), b), c).

2. Per quanto non espressamente previsto dal comma 1, il Funzionario Responsabile concorderà eventuali competenze con gli uffici coinvolti.

Art. 40 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, anche in via telematica al protocollo dell'ente.

3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 3 e 4, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

6. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme
8. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
9. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
10. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma 6, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 5 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
11. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
12. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
13. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
14. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
15. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Art. 41 - Suddivisione delle occupazioni

1. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi ed altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile; tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - c) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - d) passi e accessi carrabili;
 - e) ponteggi, steccati e simili;
 - f) cartelli pubblicitari e simili;
 - g) aree per spettacoli viaggianti;
 - h) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - i) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - j) tende, tendoni ecc.;
 - k) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. della L. n. 160/2019.
- l) occupazioni per Servizi tecnologici correlati alla raccolta dei rifiuti Porta a porta integrale***
2. Qualora le occupazioni di cui al comma 1 lettera h) si configurino come de hors si rimanda alle norme di cui all'allegato B).

Art. 42 - Occupazioni abusive e loro rimozione

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Si considerano altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione;
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. In tutti i casi di occupazione abusiva la Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un termine non superiore a 10 giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 43 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 10 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 10 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 5 giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 44 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 45 - Titorità della concessione ed obblighi del concessionario

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- h) versamento del canone alle scadenze previste.

4. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

Art. 46 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Art. 47 - Procedimento per il rilascio dell'occupazione

1. Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio verificata la completezza e la regolarità della domanda dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia Locale e, stante la particolarità dell'occupazione ove fosse necessario, anche ad altri uffici per i relativi pareri tecnici. Detti pareri dovranno essere espressi e comunicati al responsabile del servizio entro il termine massimo di n. 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

2. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

3. Il responsabile del servizio competente al rilascio dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:

- a) 30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
- b) 10 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno.

4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta dei vari organi di controllo.

***Art. 47 bis - Procedimento per il rilascio dell'occupazione
per le casistiche di cui all'art. 41 lettera l)***

- 1. La concessione per le casistiche di occupazione di cui all'art. 41 lettera l) può essere rilasciata:***
 - a) su iniziativa di un gruppo di utenze non domestiche non inferiore a quattro, previa valutazione da parte del competente servizio ed ottenimento del nulla osta obbligatorio da parte della Giunta comunale; la concessione, qualora autorizzata, prevede il pagamento del Canone per occupazioni permanenti da parte delle utenze aderenti al progetto.***
 - b) su iniziativa dell'amministrazione comunale, disposta con apposito atto deliberativo, al fine di implementare e meglio garantire il Servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta per determinati gruppi di utenze non domestiche ricadenti in zone nevralgiche del territorio, previo pagamento del Canone per occupazioni permanenti da parte delle utenze aderenti al progetto.***
 - c) su iniziativa del Gestore del Servizio di Igiene urbana solo per occupazioni temporanee giornaliere per far fronte alle esigenze di stazionamento cassoni di raccolta rifiuti prima del trasporto a destino, previa valutazione da parte del competente servizio, sentita la Giunta comunale; la concessione, qualora autorizzata, prevede il pagamento del Canone per occupazioni temporanee da parte del Gestore.***
- 2. Il versamento della quota dovuta, ripartita equamente in base al numero di aderenti a prescindere dalla superficie singolarmente occupata, verrà effettuato dall'amministratore condominiale pro-tempore ovvero, da un unico soggetto incaricato dalle singole UND aderenti per il pagamento in solido.***
- 3. Per le richieste di occupazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'art. 47 commi dall'1 al 4.***
- 4. Le concessioni di cui al presente articolo comma 1 lettera a) e b) verranno valutate dalla Giunta comunale***

qualora vengano verificate contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- 1) almeno il 50% dei richiedenti deve svolgere un'attività di ristorazione/somministrazione cibi e bevande/alimentari;*
- 2) i richiedenti devono dichiarare di avere un esiguo spazio del locale e/o dello spazio di servizio per la collocazione temporanea dei carrellati prima dell'esposizione su pubblica via;*
- 3) vi deve essere l'inesistenza di spazi privati condominiali tali da permettere alle singole UND ivi afferenti di posizionare all'esterno i carrellati in attesa dell'esposizione sulla pubblica via.*

Art. 48 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda presso l'ufficio comunale competente.
3. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti.

Art. 49 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Art. 50 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, ecc.
3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc.

Art. 51 - Occupazione con ponti e scale

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Art. 52 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Art. 53 - Decadenza della concessione

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica gli importi scaduti al soggetto tenuto al pagamento, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
5. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 30 giorni dalla data del rilascio;
 - f) morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - g) sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 54 - Revoca - Modifica - Sospensione temporanea delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Art. 55 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 40 "Istanza per l'occupazione di suolo pubblico" del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

Art. 56 - Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario o dal soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.

4. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione e dell'eventuale deposito cauzionale.

Art. 57 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 40.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 58 - Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie, come da allegato "A".
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 59 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, come da seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla categoria 1 viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade della categoria 2 è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alle strade di cui alla lettera a).
2. I coefficienti moltiplicatori, le tariffe e le varie fattispecie applicative sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 60 - Applicazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il

coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 61 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 62 - Occupazioni accessi a raso e passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Nuovo Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a

raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

8. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

9. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.

10. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

11. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.

12. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Titolo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del D.lgs. n. 507 del 1993.

13. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 63 - Impianti di distribuzione di carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 64 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali; le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrociniate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - j) vasche biologiche;
 - k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino purchè posti in aderenza alla facciata dell'edificio;
 - n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, *bow-windows* o simili infissi di carattere stabile;
 - r) (*abrogato*);
 - s) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
2. Sono esenti dal pagamento del canone i passi carrabili di cui all'art. 62 del presente regolamento.

Art. 65 - Occupazioni temporanee - Criteri di riferimento e riduzioni

1. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione:
 - a) fino a 12 ore: riduzione del 50%,
 - b) oltre 12 ore fino a 24 ore: tariffa intera.
2. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - c) fino a 14 giorni tariffa intera,
 - d) oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 30% di riduzione,
 - e) oltre i 30 giorni il 40% di riduzione.

Art. 66 - Riduzione del canone temporaneo

1. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
2. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

3. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;

Art. 67 - Riduzione del canone permanente

1. Per le occupazioni eccedenti i 1.000 mq. le tariffe sono così ridotte:
 - f) per i primi 200 mq eccedenti, riduzione del 10%;
 - g) per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino ai 1500 mq riduzione del 15%;
 - h) per le superfici eccedenti i 1.500 mq, riduzione del 20%.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, la tariffa è ridotta al 30%.

Art. 68 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive il canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto entro il 31 marzo. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
5. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 69 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il Titolo V del presente Regolamento disciplina

i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.

Art. 70 - Presupposto

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
5. Le tariffe e le varie fattispecie applicative sono approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 71 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 72 - Criteri di determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite e determinate dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed alla superficie occupata, così come previsto dal comma 1.
3. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe.
4. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
5. Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione.
6. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
7. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento, sul canone complessivamente determinato.
8. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 58 del presente regolamento.
9. La Tariffa base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della L.147 del 2013.
10. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25 per cento della tariffa base.

Art. 73 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica

soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;

2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo di ogni anno di imposta.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno di imposta;

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi 8,00 euro.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo art.75, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 74 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 75- Subentro, cessazioni, rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della

concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Art. 76 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 96/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, come determinati nel successivo articolo 78;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al successivo articolo 78;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 77 - Attività di accertamento

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.

Art. 78 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi stabiliti nella misura del tasso legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese

per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019.

Art. 79 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 80 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del D.P.R. n.602/1973, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 - Norme transitorie

1. Il regolamento per il per l'applicazione del canone installazione mezzi pubblicitari e relative tariffe approvati con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 23/01/2008, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n.73 del 16/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Il regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e le relative tariffe approvati con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 23/01/2008, restano applicabili per le affissioni iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021.

4. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il gestore del canone provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

6. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

Art. 82 - Norme finali

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti le entrate patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e le varie norme regolamentari in materia.

Art. 83 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**ALLEGATO A AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

STRADE UBICATE IN CATEGORIA 1	STRADE UBICATE IN CATEGORIA 2
PIAZZA GIGI ROTA	LOCALITA' SANT'ONOFRIO
PIAZZA VENTOTTO MAGGIO	STRADA DELL'INSINIGA
VIA ALESSANDRO MANZONI	TRAVERSA DX DI VIA DEI PRATI
VIA ANGELO CANOSSI	VIA ASILO
VIA ANGELO CANOSSI TRAVERSA PRIMA	VIA CARDINALE BEVILACQUA
VIA ANGELO FAINI	VIA CARLO COLLODI
VIA BOLOGNA	VIA CARSO
VIA CESARE BATTISTI	VIA CASE SPARSE
VIA DANTE ALIGHIERI	VIA CASTELLO
VIA DEI PRATI	VIA CESARE ABBA
VIA DEL BROLO	VIA GENOVA
VIA DEL CAMPOSANTO	VIA GIACOMO LAZZARONI
VIA DEL LUPO	VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA DELLA LIBERTA'	VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA DELLE MOIE	VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA DELLE VERNAZZE	VIA GIUSEPPE ZANARDELLI
VIA FIRENZE	VIA LEONARDO DA VINCI
VIA GAETANO DONIZETTI	VIA LINA FRANZONI
VIA GIACOMO PUCCINI	VIA MONTE GRAPPA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI	VIA MORETTO
VIA GIUSEPPE VERDI	VIA NAZARIO SAURO
VIA GUGLIELMO MARCONI	VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO
VIA LE BREDE	VIA PIAVE
VIA LE BREDE TRAVERSA PRIMA	VIA PRIGNOLE
VIA LE BREDE TRAVERSA SECONDA	VIA PRIGNOLE TRAVERSA PRIMA
VIA MICHELANGELO BUONARROTI	VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA MILANO	VIA ROMANINO
VIA NIKOLAJEWKA	VIA SANT'ONOFRIO RONCAGLIE
VIA PAPA PAOLO SESTO	VIA SENATORE PASSERINI
VIA PRIMO MAGGIO	VIA TITO SPERI
VIA QUATTRO NOVEMBRE	VIA TRENTO
VIA ROMA	VIA TRIESTE
VIA SABBIONCELLI	VIA UDINE
VIA SAN ROCCO	VIA VINCENZO GIOBERTI
VIA SCUOLE	
VIA TORINO	
VIA VENEZIA	
VIA VITTORIO VENETO	

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO CON "DEHORS" STAGIONALI E PERMANENTI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPENDICE AL REGOLAMENTO

1. Il presente allegato disciplina l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante realizzazione di "DEHORS", intesi come insieme di strutture ed arredi, come specificato negli articoli successivi, a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della comunità, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi anche al fine di promuovere ed incentivare le attività produttive del territorio nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.
3. Le disposizioni contenute nel presente allegato forniscono indirizzi da mettere in atto al fine di privilegiare l'utilizzo di spazi esterni "sicuri", con lo scopo di tutelare la salute pubblica dagli effetti di possibili contagi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle Norme Tecniche Attuative dei Piani di Governo del Territorio, nei Regolamenti Edilizi Comunali settoriali, nonché quelle contenute in Convenzioni Urbanistiche o atti a contenuto regolamentare.
5. Ai "DEHORS" realizzati su area privata prospiciente un'area pubblica o di uso pubblico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 (composizione dei "dehors" e descrizione delle attrezzature impiegate), 6 (condizioni per la realizzazione dei "dehors"), 11 (gestione e manutenzione dei "dehors") nonché le altre definizioni eventualmente applicabili.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. "DEHORS": Per "DEHORS" si intende l'insieme degli elementi amovibili collocati in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. TIPOLOGIA: Il "DEHORS" trattato dal presente regolamento, a seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, è classificato come segue:
 - TIPOLOGIA A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza pedane, ombrelloni o tende a sbraccio;
 - TIPOLOGIA B - allestimento A con delimitazioni laterali che determinino un ambiente circoscritto;
 - TIPOLOGIA C - allestimento A con delimitazioni laterali che determinino un ambiente circoscritto e strutture di copertura formate da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili;
3. "DEHORS" STAGIONALE: Il "DEHORS" è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo non superiore a 180 giorni continuativi nell'arco dell'anno solare a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
4. "DEHORS" PERMANENTE: Il "DEHORS" è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo superiore a 180 giorni a far data dal giorno del

rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, per una durata massima complessiva di anni 4.

5. **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:** Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all'interno dei locali dell'esercizio o in un'area attrezzata e aperta al pubblico.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni (D.G.R. 23/01/2008 n. 8/6495):

- Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili, tavole calde, fast food, self-service, pizzerie e simili, bar, caffè e simili, pasticceria, gelateria, wine bar, birrerie, pub ecc...ecc...

6. **UFFICI COMPETENTI ALL'ISTRUTTORIA:** L'istruttoria delle istanze di concessione dovrà essere condotta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive il quale dovrà acquisire i pareri obbligatori e vincolanti dello sportello Unico Edilizia e dell'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 3 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "DEHORS", deve prima ottenere dal Comune l'atto di Concessione di cui al successivo art. 8.
2. In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
3. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale competente risulterà vincolante per quanto riguarda la possibile collocazione.
4. Non è consentito installare "DEHORS" o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i "DEHORS" non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a metri 2,00 e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 2,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante dell'Ufficio di Polizia Locale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del "DEHORS" interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.
5. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del "DEHORS". Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti.
6. Tutti gli elementi che costituiscono il "DEHORS", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.
7. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli della Tipologia C, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale, con particolare riferimento ai contenuti dell'allegato C della

Deliberazione della Giunta Regionale 15/02/2021, n. 11/4317, per l'individuazione delle opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380.

8. Nel posizionamento dei "DEHORS" devono essere evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.
9. Al termine del periodo di occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti, e ripristinato, se necessario, nelle medesime condizioni di utilizzo in cui si trovava alla consegna....ecc.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEI "DEHORS" E DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. La superficie massima consentita dei "DEHORS" deve essere in ogni caso pari o inferiore a mq. 50,00. In aggiunta a detta superficie potrà essere concessa un'ulteriore superficie massima di mq. 70,00 solo per l'arredo di spazio destinato a "DEHORS" stagionale della Tipologia A.
2. I "DEHORS" devono essere attrezzati con elementi mobili, di arredo e attrezzature smontabili e facilmente rimovibili, improntati a criteri di leggerezza e minor impatto possibile anche dal punto di vista architettonico, posti in modo funzionale ed armonico a delimitazione ed arredo dello spazio esterno annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione;
3. Le attrezzature impiegate dovranno rispettare le seguenti prescrizioni minime:

Pedane: dovranno essere realizzate con struttura modulare rimovibile; è ammesso l'utilizzo di strutture modulari metalliche sormontabili. Le stesse devono essere realizzate in modo da permettere la pulizia periodica nella parte coperta sottostante, evitare pertanto di sigillarle per evitare la possibile infestazione da insetti e animali. Le pedane inoltre non possono essere poste sopra ai tombini di ispezione dei sottoservizi. Le pedane non possono essere posizionate sopra bocche di lupo di aerazione di locali interrati di pertinenza privata o pubblica.

La struttura deve essere realizzata in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria.

Ombrelloni: Gli ombrelloni possono essere installati in tutto il territorio comunale; essi dovranno avere struttura in legno o metallo con colori delle terre richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio e telo ombreggiante in tessuto impermeabile dal colore coordinato ed in armonia con il contesto circostante, preferibilmente di colore bianco o bianco panna. Sono vietati i teli che presentano materiale plastico in vista, che riflettono la luce e non presentino superficie opaca;

Tendaggi, servono a coprire spazi di ristoro all'aperto. Le tende devono essere installate con altezza minima consentita pari a m. 2,20, ed avere il punto di aggancio sull'edificio anche all'esterno del foro vetrina. Per le colorazioni si rimanda a quanto previsto per gli ombrelloni;

Delimitazioni laterali: le protezioni laterali e frontali del "DEHORS", quali piante in vaso, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti, dovranno avere un'altezza massima di metri 1,70, anche quando tali elementi vengono combinati tra loro (FIGURA 1); tale altezza massima, permetterà una "barriera" climatica tesa a mitigare gli effetti del freddo, temperando così le esigenze degli operatori con il necessario equilibrio estetico.

I parapetti, piante in vaso e ringhiere in genere dovranno avere altezza massima di metri 1,00; gli altri elementi di protezione potranno essere tutti trasparenti o con base opaca per un'altezza massima di metri 1,00 e la rimanente parte trasparente fino all'altezza massima di metri 1,70, non sono ammessi, a protezione dei "DEHORS", tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non previsti dai punti precedenti.




FIGURA 1: Esempi di delimitazione laterale

Le delimitazioni laterali su pedana sono ammesse nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzarne la pendenza per risolvere problemi di accessibilità e fruibilità. Anche in questo caso la pedana, posta ad un'altezza massima di 15 cm dal suolo, unitamente alla barriera, non potranno superare l'altezza di metri 1,70 (FIGURA 2)




FIGURA 2: Esempio di delimitazione laterale su pedana

In presenza di possibili condizioni di pericolo per il transito pedonale e/o veicolare, su proposta dell'Ufficio di Polizia Locale potrà essere imposta la posa in opera di barriere anticollisione (New Jersey, fioriere resistenti agli urti, etc) posate a cura e spese dell'esercente.

Fioriere: dovranno essere di altezza massima 100 cm in ogni caso non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte

Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari. L'accensione di tali elementi è comunque da assoggettare alle limitazioni poste da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Bovezzo per l'applicazione delle misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale.

Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati. Successivamente al deposito della documentazione di cui al punto 8 dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del "DEHORS".

In tutte le aree non è ammesso l'utilizzo di tubi fluorescenti.

4. Tipologie conformative diverse da quelle fin qui descritte sono vietate e la loro collocazione sarà soggetta ad ordine di rimozione. L'inottemperanza comporterà la rimozione d'ufficio delle opere illecitamente eseguite con imputazione delle spese a carico del titolare del pubblico esercizio.

5. I "DEHORS" dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto presentato; la loro completa chiusura con opere successive, anche mediante teloni, serramenti e strutture provvisorie in genere, comporterà l'emissione di ordine a rimuovere il manufatto e l'illecito verrà trattato ai sensi del titolo IV del DPR 380/2001 con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 5 - UBICAZIONE DEI "DEHORS"

1. I "DEHORS" possono essere realizzati nello spazio esterno prospiciente al locale di pubblico esercizio di somministrazione, proiettando sul suolo pubblico la larghezza in pianta dell'esercizio commerciale cui sono pertinenti, con esclusione del passaggio pedonale della larghezza minima di cui all'art. 3, comma 5, (FIGURA 3). In caso di impossibilità a collocare il "DEHORS" nello spazio prospiciente, in assenza di vetrine e in altri casi specifici e limitati, esso potrà essere collocato in altre aree limitrofe previo benestare degli uffici di cui all'art. 2, comma 6 i quali potranno subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad ulteriori prescrizioni, aggiuntive a quelle previste dal presente regolamento;




FIGURA 3: Area prospiciente la facciata su cui insiste il locale

2. Nelle piazze e negli spazi ove è possibile installare "DEHORS", la richiesta di occupazione suolo da parte di più esercizi verrà valutata dagli uffici competenti all'istruttoria anche mediante il ricorso, laddove possibile, della ripartizione in eguale misura lo spazio disponibile, senza relazione alle dimensioni interne degli esercizi richiedenti.
3. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.
4. Non è consentito installare "DEHORS" o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

ART. 6 - CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI "DEHORS"

1. I pubblici esercizi possono richiedere occupazione di suolo pubblico per ampliare la superficie di somministrazione e/o vendita, attraverso l'installazione di "DEHORS".
La richiesta va effettuata a cura del pubblico esercizio a mezzo dello Sportello Telematico SUAP.
2. Nel caso di "DEHORS" permanenti l'installazione si configura anche come ampliamento della superficie di somministrazione per la quale è necessaria la trasmissione della documentazione necessaria al Comune e all'ATS per modifica delle condizioni igienico-sanitarie, compilando una segnalazione certificata di avvio, trasferimento o ampliamento dell'attività.
3. All'interno del Nucleo di Antica Formazione, come individuato dagli strumenti urbanistici, e negli edifici e aree vincolate ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 42/2004, tutti gli elementi e le strutture che compongono il "DEHORS" della Tipologia C, devono essere sottoposti al parere della

Commissione per il Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 12/2005 con Delibera Giunta comunale n. 138 del 17.12.2008.

ART. 7 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE OCCUPAZIONI RISPETTO ALL'USO PREVALENTE DELLO SPAZIO PUBBLICO OCCUPATO COMUNI A TUTTE LE ZONE

1. Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo la modalità d'uso prevalente e la relativa classificazione riferibile agli Elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio comunale (PGT) con particolare riferimento agli Elaborati grafici e testuali del Piano dei Servizi, nonché al codice della strada, sintetizzate nelle seguenti categorie:

- aree pedonali
- aree carrabili in genere
- attrezzature per la mobilità - aree destinate a parcheggio pubblico
- aree verdi attrezzate, piazze e spazi pubblici
- area privata gravata da servitù d'uso pubblico

1.1 - Aree pedonali

Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passaggio pedonale come specificato al precedente art. 5, comma 5;
- le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non all'edificio cui il "DEHORS" è asservito; potrà essere autorizzato un eventuale attraversamento stradale con posizionamento di occupazioni su lato opposto all'attività alle condizioni di cui all'art. 5, comma 4.

1.2 - Aree carrabili in genere

Ferme restando le norme della sicurezza stradale, occorrerà adeguarsi ai seguenti criteri generali di collocazione:

- non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- non sono consentite occupazioni che sormontino il marciapiede;
- l'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
- per ragioni di sicurezza l'area occupata non deve mai interferire con il transito di veicoli e/o mezzi d'opera e deve essere sempre delimitata da barriere che comportino la sicurezza di chi usufruisce di tale area;

L'ammissibilità al posizionamento resta comunque subordinato all'esito istruttorio degli uffici di cui all'art. 2, comma 6, i quali potranno motivatamente diniegare l'autorizzazione alla posa.

1.3 – Attrezzature per la mobilità - aree destinate a parcheggio pubblico

In virtù del sacrificio imposto alla collettività, per la sottrazione dell'uso generale delle aree di parcheggio, il canone di occupazione di suolo pubblico è soggetto a maggiorazione secondo i coefficienti moltiplicatori riportati nella tabella che segue, per opera della classificazione in categorie di importanza delle aree individuate ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446 e s. m. e i. nell'elaborato grafico allegato alla presente appendice al Regolamento:

CLASSIFICAZIONE AREE	Coefficiente occupazione permanente	Occupazione stagionale
ZONA ROSSA	2,5	Riduzione del 20% dell'importo dovuto calcolato con i coefficienti
ZONA ARANCIO	2,0	
ZONA GIALLA	1,5	

La CLASSIFICAZIONE AREE sopra individuata tiene conto della comparazione dei dati risultanti degli indici di utilizzazione fondiaria per isolati nonché del verificato fabbisogno della popolazione residente della dotazione di aree a parcheggio.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni saranno accantonati per la realizzazione di nuove aree di sosta, per la sistemazione delle aree esistenti o per attività a sostegno del commercio.

Nessuna maggiorazione è dovuta qualora in sostituzione delle aree da occupare per il posizionamento del "DEHORS" viene reperita, per lo stesso periodo di occupazione, pari superficie, anche non limitrofa all'attività di somministrazione, da destinare per lo stesso numero di stalli sottratti. La regolamentazione di tale forma di "permuta" temporanea verrà disciplinata nell'atto concessorio.

1.4 – Aree verdi attrezzate, piazze e spazi pubblici

Nelle aree verdi attrezzate, nelle piazze e negli spazi pubblici in genere, sono vietate le occupazioni con "DEHORS" della TIPOLOGIA C, come descritte all'art. 2, comma 2, salvo che ciò non avvenga mediante stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo o contratto che disciplini eventuali condizioni e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale potrà imporre. L'occupazione del suolo potrà inoltre essere di tipo stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 3.

1.5 – Aree privata gravata da servitù d'uso pubblico

Nelle aree private gravate da servitù di uso pubblico le occupazioni dovranno sempre garantire il pubblico passaggio pedonale della larghezza minima di cui all'art. 3, comma 5 e comunque le condizioni di cui all'art. 5, comma 1.

ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di occupazione è presentata, anche telematicamente, allo Sportello Unico per le Attività produttive ed allo Sportello Unico per l'Edilizia utilizzando la modulistica predisposta e deve essere corredata dalla seguente documentazione – in duplice copia - per la presentazione cartacea:
 - a) breve relazione tecnica descrittiva della proposta di occupazione;
 - b) elaborato grafico, scala 1:100 o scala 1:50, nel quale sia opportunamente evidenziato lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo;
 - c) elaborati grafici quotato rappresentante la sistemazione della TIPOLOGIA del DEHORS; per i "DEHORS" della TIPOLOGIA C di cui all'art. 2, comma 2, devono essere indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta mediante elaborati redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - d) laddove ricorra il caso, nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - e) per i "DEHORS" della TIPOLOGIA C, dichiarazione di tecnico abilitato atta a dimostrare che i manufatti siano staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.);
 - f) dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e dei riscaldatori posti in opera;
2. Nel caso in cui il "DEHORS" insista su un'area soggetta a vincolo paesaggistico deve essere presentata contestualmente la domanda di autorizzazione paesaggistica presso lo Sportello Unico per l'Edilizia mediante l'Utilizzo dello Sportello Telematico Unificato e con le modalità stabilite dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.). Analogamente, qualora l'istanza debba essere preceduta dal Giudizio di Impatto Paesistico, la domanda deve essere corredata dalla documentazione minima prevista dal Regolamento Edilizia Comunale per

l'esame da parte della Competente Commissione per il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005.

3. La concessione di suolo è rilasciata nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con "DEHORS" stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni continuativi nell'arco dell'anno solare a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. La concessione di occupazione del suolo pubblico con "DEHORS" permanenti è rilasciata per un periodo superiore a 180 giorni a far data dal giorno del rilascio della concessione per una durata di anni 1 rinnovabile di anno in anno fino a complessivi anni 4, salvo il verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 12 e 13.
3. La determinazione ed il versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 60 e 68 del Regolamento

ART. 10 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con "DEHORS" può essere rinnovata qualora la situazione di fatto e di diritto inerente i requisiti del richiedente, nonché le dimensioni, le finalità e le caratteristiche dell'occupazione e l'equilibrio concorrenziale, sia immutata rispetto all'oggetto della concessione originaria.
2. La domanda di rinnovo – presentata almeno 30 giorni prima della scadenza – deve contenere:
 - dichiarazione attestante la totale conformità del "DEHORS" rispetto a quello precedentemente autorizzato;
 - eventuale relazione sugli interventi manutentivi eseguiti per il mantenimento del decoro delle strutture.
3. L'ufficio, verificata la documentazione presentata e la regolarità dei pagamenti effettuati, rilascia nuova concessione di suolo pubblico con "DEHORS".
4. La concessione non è rinnovata se sia stata oggetto di revoca o decadenza, non sia stato pagato il canone dovuto, in caso di accertata esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni ovvero tributi dovuti, multe e sanzioni in genere, o qualora siano intervenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 11 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL "DEHORS"

1. I "DEHORS" devono essere utilizzati, durante gli orari di apertura dell'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di inquinamento acustico nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.
2. I "DEHORS" osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. In ogni caso le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei "DEHORS" collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 23,00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 24.00.
3. L'orario di cui al comma 1 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.
4. Al fine di evitare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, nei "DEHORS" è vietato lo svolgimento di trattenimenti musicali nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora; è inoltre vietato l'uso di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, banchi ed attrezzature per la preparazione e/o cottura degli alimenti e delle bevande.
5. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
6. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il "DEHORS" deve essere risarcito dal titolare dall'attività.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - al "DEHORS" autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
 - gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - vengano meno le situazioni di decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
 - nel caso in cui siano pervenute e siano stati accertati fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;
 - nei casi motivati da pubblico interesse;
 - non sia stato pagato il canone dovuto, in caso di accertata esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni ovvero tributi dovuti, multe e sanzioni in genere;
2. Il provvedimento sospensivo cessa i suoi effetti quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione può, inoltre, essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per i seguenti ulteriori motivi d'interesse pubblico:
 - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
 - per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario

ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - gli elementi di arredo non vengono ritirati e/o custoditi secondo le modalità prescritte;
 - le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
2. La concessione può, inoltre, essere revocata per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso d'urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.
3. Nel caso di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico il canone versato anticipatamente verrà rimborsato limitatamente al periodo di occupazione non usufruito.

ART. 14 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Qualora dalla posa dei "DEHORS" possa derivare una possibile condizione di pregiudizio nei confronti dei terzi, è facoltà degli uffici deputati all'istruttoria sospendere i termini di avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione, allo scopo di portare a conoscenza la richiesta di occupazione di suolo pubblico, mediante idoneo avviso da rendere pubblico per un periodo non inferiore a 15 giorni, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di proporre suggerimenti, proposte e/o osservazioni.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, è facoltà dell'Amministrazione Comunale o degli uffici deputati all'istruttoria subordinare il rilascio della concessione di occupazione di suolo

pubblico all'ottenimento di atti di assenso, comunque denominati, da parte di chiunque possa avere un interesse diretto e concreto compreso, laddove costituiti, eventuali proprietari costituiti in condominio.

ARTICOLO 15 – SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 16 della Legge 15/07/2009 n. 94.
2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 42 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Per le violazioni alle disposizioni della presente Appendice al Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, fatta salva la possibilità dell'adozione delle misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
4. Nel caso di tardiva richiesta del rinnovo del permesso è applicata una sanzione amministrativa di € 250,00.

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I titolari di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla data di scadenza della concessione stessa, dovranno presentare, entro il termine di giorni 180 dalla data di approvazione del presente Allegato, una domanda di rilascio di nuova concessione secondo le nuove tipologie previste dall'art. 2 (stagionale o permanente).
2. In caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione (subingresso), il subentrante avrà diritto alla voltura anche della concessione esistente, previa presentazione di apposita domanda.
3. Per quanto non espressamente previsto con il presente Allegato, si applicano le disposizioni del Regolamento nonché le norme di legge vigenti in materia comprese le eventuali norme emergenziali a carattere temporaneo.